

La prescrizione è nella Costituzione, senza prescrizione siamo sudditi

<http://ilgarantista.it/> 14 dicembre 2014

La prescrizione del reato è oggi bersaglio di luoghi comuni e grossolani equivoci. La convinzione purtroppo molto diffusa secondo la quale consisterebbe in una sorta di salvacondotto per i colpevoli, non ha alcuna base giuridica, anzi è smentita dal principio di presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva. Il punto di partenza per formarsi **una corretta opinione** priva di condizionamenti, quindi non estremista, è di natura politica. **Risiede in un nodo storico del rapporto tra cittadino e Stato.** Quello concernente la natura temporanea ovvero perpetua del potere punitivo.

Prescindere dalle note, ma ormai tramontate, concezioni assolute della pena di Immanuel Kant, nessuno può negare che **solo uno Stato dai tratti fortemente illiberali**, se non addirittura autoritario, **potrebbe tollerare che un cittadino sia giudicato in tempi del tutto indeterminati** e rimessi alla sua assoluta discrezionalità. Così agendo in dispregio di ogni esigenza di certezza dei rapporti giuridici, peggio divenendo una sorta di **padrone della vita** di coloro i quali, a quel punto, verrebbero trattati come sudditi. Sarebbe in mala fede, pertanto, chi negasse che **il tema della prescrizione travalica i limiti del diritto penale**, pur sempre segnato da scelte politiche, ponendosi come una questione ulteriormente politica, addirittura come indice del tasso di **effettiva liberalità del sistema**. Ecco perché la questione della quale ci stiamo occupando deve essere trattata con saggezza, equilibrio, cultura giuridica.

D'altronde il paradosso della questione si coglie anche nel fatto che lo stesso regime fascista aveva introdotto la prescrizione, ritenendola un cardine irrinunciabile dello Stato di diritto, laddove oggi – in piena democrazia – vi è chi pensa di poterne fare a meno. E' chiaro, pertanto, **che sul piano politico uno Stato secolarizzato e di diritto**, liberale o democratico che sia, debba concepire come a termine il rapporto punitivo sorto con il proprio cittadino. Si devono cioè prevedere norme che impongono di pronunciare sentenza definitiva di condanna entro un termine predeterminato decorrente dalla data di commissione del reato, pena la sua stessa estinzione. Peraltro, **lo Stato italiano ha da tempo trasformato la pena in una entità relativizzata, ossia come strumento di scambio per ottenere vantaggi** che nulla hanno a che vedere con la punizione del colpevole. Basti pensare ai condoni che trasformano l'ingestibile massa di procedimenti penali pendenti in gettito fiscale, al fatto che per i collaboratori di giustizia le pene sono fortemente ridotte al fine di incentivarne il contributo alle indagini e che lo stesso accade per favorire il rito abbreviato o il patteggiamento, premiando così la semplificazione delle forme del processo e la riduzione del carico pendente. **Se così stanno le cose, la prescrizione è un istituto coerente con il sistema** (ma anche con le più attuali esigenze politico criminali, volte alla deflazione del carico). Sarebbe quanto meno incoerente un legislatore che compisse ogni sforzo per alleggerire il peso dell'arretrato e pensasse poi di dover celebrare tutti i processi, a prescindere dal fatto che tra la data di commissione del reato e quella del giudizio sia trascorso un termine così lungo da rendere del tutto irragionevole – se non addirittura impossibile – la celebrazione di un serio giudizio penale.

Ciò premesso sul piano politico ed evidenziato che oggi i reati di massima gravità non si prescrivono, occorre ora chiedersi se questo istituto possiede o meno una base costituzionale che lo ponga in una posizione rafforzata. A questa domanda deve darsi una ampia risposta positiva. Il principio di rieducazione (art. 27 comma 2 Cost.) implicitamente impone che il cittadino sia giudicato in tempi ragionevolmente brevi rispetto alla data di commissione del reato. In caso contrario avvertirebbe la condanna come ingiusta perché indifferente rispetto alle sue mutate condizioni di vita (basterebbe pensare al caso di chi durante l'intervallo temporale abbia trovato un lavoro, si sia spostato, abbia avuto figli, ma soprattutto si sia già rieducato). Proprio in conseguenza di ciò rifiuterebbe ogni trattamento, ritenendolo inutilmente repressivo, privo – per l'appunto – di ogni finalità rieducativa.

La presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 1 Cost.) sino alla condanna definitiva

esclude poi che colui il quale beneficia della prescrizione possa essere ritenuto un colpevole che è riuscito a sottrarsi a una giusta condanna. Ma non basta, il diritto di difendersi provando e quello della formazione della prova nel contraddittorio (art. 111 commi 3 e 4 Cost.) vietano che il processo possa celebrarsi troppo tempo dopo la commissione del reato, cioè quando le prove sono ormai disperse e il diritto al contraddittorio non ha più modo di essere esercitato. Infine, **il principio della ragionevole durata del processo** (art. 111 comma 2 Cost.) vieta che questo possa durare troppo a lungo. **La controcrazia di un sistema penale senza prescrizione sarebbe infatti costituito da processi interminabili** e quindi ingiusti sia per gli imputati, sia per le persone offese o danneggiate. Quanto precede consente ora di dettare alcune schematiche conclusioni:

- 1) *il potere punitivo di uno Stato di diritto, quindi di uno Stato non autoritario, deve prevedere un termine di estinzione. Sarebbe peraltro ancora priva del suo necessario significato di riabilitazione sociale, una sentenza di assoluzione che arrivasse troppo tardi, quando cioè è svanita ogni chance di reinserimento.*
- 2) *la prescrizione asseconda un sistema penale nel quale la sanzione è per più aspetti relativizzata, ossia usata per raggiungere fini diversi dalla punizione;*
- 3) *la prescrizione ha una solida base costituzionale. Pertanto sarebbero incostituzionali riforme che la eliminassero o la svuotassero del suo significato di garanzia, rendendo i termini talmente lunghi da privarla della sua stessa funzione;*
- 4) *talune forme di insopportabili aggressioni ai beni giuridici individuali o collettivi, ma anche la incapacità di gestire il carico dei processi penali, possono suggerire la necessità di aumentare la durata della prescrizione, ma per questa via non si giustificano né la vanificazione né la soppressione della prescrizione. A tale riguardo il governo ha recentemente presentato una ragionevole ed equilibrata proposta di riforma che non altera né la fisionomia né la struttura dell'istituto, ma si limita a dilatarne i tempi in occasione della celebrazione dell'appello e del ricorso per Cassazione;*
- 5) *malato è il processo che dura troppo, non la prescrizione senza la quale i processi sarebbero eterni. Il cittadino ha diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli e certi, né si può pensare di scaricare su di lui la inguaribile lentezza del processo penale.*